

Camera) v'è una distinzione tra il numero d'ore ch'essi dovranno fornire, secondo l'importanza dell'insegnamento e secondo che ne derivi o no il carico della revisione dei compiti. Invece nel progetto per gli insegnanti dell'Estero non si parla di ciò. Vuol dire che tutti dovranno seguire a fare 20 ore obbligatorie, come finora? Oppure la gradazione che si vuole introdurre nel Regno si applicherà, come sarebbe giusto, anche nelle colonie? Sarebbe bene che questo dubbio venisse risolto chiaramente.

3.°) Nel progetto per il Regno, abolendosi gli aumenti sessennali e le distinzioni di classi, vi si sostituisce un aumento fisso di L. 500 ogni quinquennio. Anche in quello per l'Estero la distinzione di classi è abolita, ma non vi si parla più di aumenti sessennali nè quinquennali. Vi si parla solo d'un aumento attuale. Vorrà dire che non ci sarà più avanzamento? Oppure che l'aumento rimarrà nella più ristretta misura di prima (un decimo ogni sessennio)? Non par credibile. Ma allora bisognerebbe dichiarare il contrario.

4.°) Per il Regno, la Camera, modificando il primitivo disegno del Ministro Bianchi, ha stabilito che gli attuali insegnanti non solo conserveranno gli aumenti sessennali già percepiti, ma anche quella quota parte dal sessennio in corso sulla quale oramai hanno un diritto quesito. Di fatti sarebbe ingiusto che uno, puta, il quale stia per conseguire il secondo aumento del decimo entro quest'anno, dovesse perderlo e ritrovarsi nella stessa condizione d'un altro che abbia invece ottenuto il primo decimo l'anno passato. Il progetto per l'Estero non lo dice, ma usa un termine ambiguo: *aumenti conseguiti*. Sarebbe meglio sostituirvi un'espressione chiara, per esempio *aumenti maturati*. Ma meglio di tutto sarebbe dire: *aumenti sessennali ottenuti e quota parte di quelli in corso fino al 1° gennaio 1906*.

Finalmente sarebbe davvero desiderabile, sebbene questo non riguardi il disegno di legge in discorso, che si stabilisse qualcosa di definitivo circa la pensione per gli insegnanti all'estero. Pei maestri elementari è stato provveduto, iscrivendoli al Monte Pensioni, ma quelli secondari non hanno avuto altro che promesse. Dal 1900 in qua essi rilasciano la ritenuta per la pensione, ma non esiste finora una legge nè un decreto che ne assicuri loro il godimento e che provveda per tutto il tempo anteriore del loro servizio. Ve ne sono che prestano servizio da quindici anni, da venti anni, da più tempo ancora. Parecchi oramai sono vecchi, altri vanno invecchiando, e nelle colonie si invecchia più presto che in patria. Il vedere che a tutt'oggi non è stato loro assicurato un pane per quando non saranno più atti a seguirlo il faticoso lavoro, che non è stato provveduto alle loro famiglie per quando saranno morti, incomincia a impensierirli seriamente.

La legge francese sulle pensioni operaie

Nel numero 1648 del 3 dicembre 1905 dell'*Economista* abbiamo dato annuncio che alla Camera francese si era intrapresa già da tempo la discussione del progetto del Governo sulle pensioni operaie, di cui abbiamo fatto note le linee generali. Finalmente oggi il progetto è divenuto legge dello Stato, la quale, per l'importanza sua, suggerisce qualche considerazione.

Le basi sulle quali si è fondata la Commissione per il progetto, che poi diventò legge, sono: l'obbligo della quotizzazione per gli operai; l'obbligo dei padroni di un versamento uguale allo insieme delle quotizzazioni; una sovvenzione complementare dello Stato; l'impiego dei fondi col metodo delle capitalizzazioni; e le relative disposizioni transitorie.

La legge, che fu approvata recentemente dalla Camera francese, ha dato origine nel corso della discussione a importanti discorsi: notevole quello di Millerand, il quale ha concluso dicendo che la legge sulle pensioni darà la sicurezza agli operai e favorirà il commercio e l'industria dei padroni.

Ed invero non si può mettere in dubbio che la legge non rappresenti un progresso, un passo avanti nella civiltà e nella pace. E' primo dovere di uno Stato civile quello di aiutare i vecchi operai resi inabili al lavoro, i quali hanno dedicato la loro vita al vantaggio altrui, a favorire il benessere e il perfezionamento della patria. E nella legge francese lo Stato contribuisce a questo aiuto, in primo luogo col sanzionare l'*obbligo* della costituzione della pensione, tanto nell'operaio per mezzo della quotizzazione quanto nel padrone per mezzo del versamento; in secondo luogo col contribuire esso stesso alla formazione della pensione medesima colla sovvenzione complementare.

Per stabilire e giustificare l'obbligo del versamento dell'operaio e del padrone, la Commissione ha addotto ragioni fin troppo filosofiche; essa ha detto, a mezzo del relatore, che con questo versamento dei padroni e degli operai i lavoratori vengono a prendere atto in qualche modo della loro *qualità sociale*, e in tal guisa stabiliscono il loro diritto alla cooperazione della Società...; e che è un dovere per tutti contribuire alla coesione in corpo sociale....

Fermamente crediamo che le ragioni del versamento tanto da parte degli imprenditori che dello Stato giustificanti in generale la costituzione della pensione agli operai, sono ragioni più semplici, più pratiche. L'imprenditore si arricchisce col lavoro dell'operaio. Egli lavora bensì con costui, ma mentre è nella possibilità di conservare e capitalizzare i frutti del suo lavoro, all'operaio nulla o poco resta per provvedere alla propria vecchiezza, quando l'età o le malattie gli impediranno di guadagnarsi il pane col proprio sudore. Lo Stato, dal suo canto, ricava dal lavoro dell'operaio il perfezionamento delle industrie, l'aumento della produzione nazionale; esso ha anche dovere di compensare, in nome della Società civile, gli effetti della disuguaglianza so-